



## **COMUNE DI SALVE**

**PROVINCIA DI LECCE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.° 19 del 29.06.2010

# ***Regolamento dell'uso della spiaggia libera e per l'esercizio dell'attività di noleggio attrezzature balneari.***

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Articolo 1 - (Campo di applicazione)**

1. Le norme di cui alla presente Regolamento si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Salve lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Morciano di Leuca e di Ugento.

#### **Articolo 2 - (Definizioni)**

1. Ai fini della presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
2. STAGIONE TURISTICA, il periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre di ogni anno;
3. STAGIONE BALNEARE, il periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento, salve le deroghe indicate nel presente provvedimento;
4. AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo Gallipoli;
5. AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, uffici del Comune di Salve competenti per materia;
6. ATTIVITÀ BALNEARE, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate del presente Regolamento da effettuarsi nell'orario di balneazione
7. ORARIO DI BALNEAZIONE spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 08,00 le ore 20.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
8. NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;

### **Articolo 3 - (Validità)**

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, del presente Regolamento si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.
2. Con il presente Regolamento viene istituita la Polizia Demaniale del Comune di Salve in capo al Comando di Polizia Municipale. L'attività della Polizia Demaniale sarà basata sull'esclusivo controllo del demanio marittimo di competenza del Comune di Salve con la scrupolosa e rigorosa attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale per il controllo del demanio, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, potrà avvalersi anche di Polizia privata o organismo equivalente, d'ausilio alla Polizia Municipale o alla Polizia Demaniale, nell'espletamento del servizio di polizia giudiziaria sul demanio marittimo.

## **CAPO II**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE**

#### **Articolo 4 - (Divieti)**

1. Nelle aree del Comune di Salve appartenenti al Demanio Marittimo, nell'arenile comunale utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, nel mare territoriale e nelle zone assentite in concessione, È VIETATO:
  - a) alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;
  - b) lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli e/o mezzi di qualunque genere e tipologia con motore elettrico e/o a scoppio, compresi i velocipedi; atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti nei casi di emergenza;
  - c) lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori, svolgere attività di qualunque genere e tipologia che provochino rifiuti, scarti e deturpazioni della spiaggia, compresa la distesa, pulizia, tinteggiatura o abbandono di materiale da pesca, accendere fuochi o falò;
  - d) svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica dalle ore 07.00 alle ore 20.00; nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
  - e) occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri **5** dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, compresi asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso;
  - f) occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri **5** dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso, oltre che asciugamani e prendisole;
  - g) praticare, durante l'orario della balneazione, giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo

scopo individuate dall'Autorità Amministrativa o nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

- h) lasciare sulle aree demaniali di libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, ombrelloni ed altro materiale balneare, attrezzature, strumenti e materiali comunque denominati, di qualsiasi altro genere e tipologia oltre che campeggiarvi e pernottarvi;
- i) esercitare l'attività di noleggio ombrelloni e natanti di qualsiasi genere senza la preventiva comunicazione di inizio attività all'Autorità Amministrativa

2. effettuare la balneazione:

- a) in condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla presenza della bandiera rossa issata sugli appositi pennoni posti degli stabilimenti balneari o delle torrette di servizio di salvamento collettivo, qualora attivato,

b) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati ed autorizzati;

c) nella zona dichiarata permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico-sanitari con specifica ordinanza del Sindaco del Comune di Salve emessa in attuazione delle disposizioni regionali in materia;

d) tenere alto il volume di qualunque apparecchio di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e comunque di svolgere attività rumorose oltre limiti di emissione sonora previsti dal Regolamento di Polizia Urbana;

e) attività commerciali, pubblicitarie, promozionali di qualunque genere e tipologia, compresa la prestazione di servizi, incluso il noleggio di materiale balneare anche se depositato su proprietà privata, e la distribuzione di materiale pubblicitario e/o lanciare lo stesso a mezzo di aeromobili, il tutto senza autorizzazione da parte degli Uffici competenti dell'Autorità Amministrativa per l'accesso e lo svolgimento delle stesse attività sul Demanio marittimo;

f) condurre, o far permanere, qualsiasi tipo di animale, nessuno escluso, anche se munito di museruola o guinzaglio, da compagnia e/o domestici, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio opportunamente addestrati e condotti al guinzaglio per i quali sia stata comunque rilasciata apposita autorizzazione dell'Autorità amministrativa ed i cani guida per i non vedenti dotati delle apposite segnalazioni;

g) occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale;

h) il calpestio delle aree dunali, anche se non recintate, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dall'intero cordone dunale.

i) Il divieto di circolazione degli animali non sussiste per quelle aree appositamente individuate a cura dell'Autorità Amministrativa ed attrezzate per la tutela igienico sanitaria, alla libera fruizione degli animali. I concessionari, previo rilascio di apposita autorizzazione possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate e di superficie adeguata, da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative da certificarsi da parte delle Autorità Sanitarie.

l) E' fatto divieto di transitare, sostare ed utilizzare in qualunque modo e forma le opere di difesa della costa presenti sull'arenile demaniale salvo specifica autorizzazione dall'Autorità Amministrativa.

m) Restano ferme le limitazioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di sicurezza della navigazione disposte dalle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima, in quanto non derogate dal presente provvedimento.

n) Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.

#### **Articolo 5 - (Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile)**

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione senza formalità.
2. La disposizione del comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio oltre che sull'arenile di proprietà comunale.
3. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del C.d.N., 2° comma, a coloro che né dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 C.d.N. ove ricorrano i presupposti.
4. Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale.

#### **Articolo 6 - (Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera)**

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione "SPIAGGIA LIBERA" con riportate le principali prescrizioni del presente Regolamento sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento.
6. I frequentatori delle spiagge libere comunali, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso.

7. Tale attrezzatura non potrà comunque essere installata prima delle ore 08.00 e mantenuta oltre le ore 20.00, orari indicati dall'articolo 4, 1° comma lett. h) del presente Regolamento.
8. Sulle spiagge del Comune di Salve chiunque a diverso titolo esercita l'attività di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere ha l'obbligo del pubblico riconoscimento attraverso l'indicazione su ogni singolo bene oggetto del noleggio, in modo leggibile e ben visibile, della partita iva, il nome della ditta proprietaria e la numerazione progressiva degli stessi. Ogni ditta ha tassativamente l'obbligo di redigere un registro di carico e scarico con l'indicazione del cognome, nome e numero di documento di identità di chi fruisce del servizio con l'indicazione di inizio e fine utilizzo. Il presente registro dovrà essere esibito a singola richiesta della Autorità di Polizia o Polizia privata incaricata dall'Amministrazione Comunale per la verifica del rispetto del presente Regolamento. (In deroga a quanto stabilito all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento l'attività di noleggio inderogabilmente non potrà essere avviata prima delle ore 8.00 e terminare alle ore 20,00 di tutti i giorni)
9. Ogni denuncia di inizio attività per l'esercizio del servizio di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere dovrà indicare il numero esatto del bene oggetto del noleggio ed essere corredata dall'accettazione per presa visione del presente Regolamento, pena la decadenza della stessa.
10. L'Amministrazione Comunale avvierà il servizio di telesorveglianza come ausilio delle Forze dell'Ordine e della Polizia Amministrativa per il controllo e il rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **CAPO III SANZIONI**

#### **Articolo 7 - (Sanzioni)**

1. I contravventori al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74 Euro;
3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di chi esercita il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere, previa diffida, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 25 giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale.

### **Articolo 8 - (Sanzioni per illeciti sull'arenile comunale)**

1. Nell'arenile di proprietà del Comune di Salve, la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 4 comma 2 della presente Regolamento è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.

### **Articolo 9 - (Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile comunale e demaniale)**

1. Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 4 comma 2 linea f) del presente Regolamento è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003 n.172 e s.m.i..

### **Articolo 10 - (Osservanza e procedure)**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981 n.689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Copia del presente Regolamento sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Salve o della cui competenza appartiene il territorio di Salve, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salva la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

## **I**

### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 11 - (Pubblicità ed entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salve per tutto il periodo della sua validità come indicata dall'articolo 3 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia dello stesso dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. Copia del presente Regolamento verrà consegnato alle Autorità di Polizia a qualsiasi titolo competenti sul territorio del Comune di Salve.

### **Articolo 12 - (Ricorso)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Salve.